

Rassegna Stampa

di Martedì 6 febbraio 2024



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
1	Il Sole 24 Ore	06/02/2024	<i>Pnrr, al palo 8,5 miliardi di cantieri delle Ferrovie (F.Landolfi)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
12	Il Sole 24 Ore	06/02/2024	<i>Negli appalti meno di un anno per le sentenze (P.Maciocchi)</i>	6
Rubrica Altre professioni				
39	Il Sole 24 Ore	06/02/2024	<i>Avvocati, tariffe minime obbligatorie da disapplicare (M.Castellaneta)</i>	8
32	Italia Oggi	06/02/2024	<i>Odontotecnici, nulla osta alle professione sanitaria</i>	9
Rubrica Fisco				
27	Italia Oggi	06/02/2024	<i>Fatture pagate, bonus ok (C.Angeli)</i>	10

OSSERVATORIO

**Pnrr, al palo
8,5 miliardi
di cantieri
delle Ferrovie**

Pnrr, al palo 9 miliardi di cantieri: 8,5 sono ferrovie

Flavia Landolfi — a pag. 11

Osservatorio Ance. Le rilevazioni dei costruttori sull'avanzamento del Piano. I ritardi legati alle lungaggini burocratiche delle amministrazioni

Flavia Landolfi

ROMA

Intoppi autorizzativi sul fronte ambientale, sovrapposizione di regimi normativi differenti e carenze progettuali. Sono le zavorre che tengono fermi 9 miliardi di grandi cantieri, la gran parte finanziata con fondi Pnrr e che secondo l'Osservatorio Ance è imbrigliato in lacci e laccioli burocratici. La fetta più grossa del campione analizzato riguarda le opere ferroviarie con 8,5 miliardi di investimenti che non riescono a prendere l'abbrivio, bloccati nelle pastoie di verifiche e autorizzazioni. Il resto, circa 5-600 milioni, sono ripartiti tra interventi idrici, stradali e investimenti nei porti.

Sul Pnrr «si sono molto accorciati i tempi fra bandi aggiudicazioni e aperture di cantiere» e «il dato dei Comuni e della spesa sulle piccole medie opere è molto positivo - ha detto la presidente Ance Federica Brancaccio che qualche giorno fa a Roma ha presentato i risultati dell'Osservatorio congiunturale 2024 - . Ma rileviamo rallentamenti forti nella fase di esecuzione, per le solite criticità del nostro paese come autorizzazioni e imprevisti. Bisogna intervenire lì, perché nei prossimi tre-quattro mesi si giocherà il futuro del Pnrr».

Aviaggiare con i freni a mano tirato c'è per esempio la Circonvallazione ferroviaria di Trento, un'opera da 986 milioni di euro: aggiudicata a febbraio 2023, si è arenata davanti agli scavi che hanno portato alla luce terreni inquinati. Da qui i rallentamenti e poi lo

stralcio dal Piano come da copione. Per non parlare del Mezzogiorno con il collegamento Palermo-Catania-Messina, tratta Caltanissetta Xirbi - Nuova Enna che vale 1,3 miliardi: aggiudicata ad aprile scorso si è scontrata, dicono i costruttori, con problemi legati alla qualità del progetto. E ancora: stessa linea ferroviaria, altri ritardi sul nodo di Catania e sull'intervento di interrimento della linea per il prolungamento della pista dell'aeroporto di Fontanarossa (370 milioni): aggiudicata a giugno 2023 le autorizzazioni starebbero creando più di un rallentamento al progetto.

E del resto che le opere Rfi negli ultimi tempi stiano scontando ritardi lo certifica anche la Corte dei conti nella sua ultima relazione sul Pnrr pubblicata a novembre che conferma i problemi di messa a terra dei progetti da parte delle amministrazioni. I giudici contabili hanno evidenziato che dei 159 progetti affidati alla società del gruppo Fs dei 42 obiettivi in scadenza al 30 giugno 2023 ne sono stati centrati solo 18. Spiega la Corte che «in relazione a 23 progetti, il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato causato dal prolungarsi degli iter autorizzativi». D'altra parte che in questa fase del Pnrr si annidassero le maggiori difficoltà era fatto ben noto: il passaggio dalle gare ai cantieri sarebbe stato, dicevano gli osservatori, il vero banco di prova del Pnrr. E anche il piano su cui si sarebbe giocata la reale fattibilità dei singoli progetti: si sarebbe passati, insomma, dalle parole ai fatti.

Eppure qualcosa si muove. E lo mette bene in evidenza l'Ance quando registra un'importante contra-

zione dei tempi che passano tra il bando e l'avvio dei lavori. La contrazione più forte anche solo dall'anno scorso si registra per i lavori oltre i 100 milioni di euro che in 12 mesi hanno dimezzato la tempistica: dai 18,6 mesi del 2021 utili per dare il via ai lavori, si è passati lo scorso anno a 9,3. Si è ancora lontani dall'obiettivo dei 100 giorni chiesto da Bruxelles e inserito nel Pnrr ma non c'è dubbio che almeno su questo si siano compiuti notevoli passi in avanti. L'altra buona notizia riguarda i Comuni che - e non era scontato - in questi mesi sul Pnrr hanno performato più di altri: secondo l'Osservatorio Ance la spesa per gli investimenti pubblici delle amministrazioni locali è passata dai 13,2 miliardi del 2022 a 18,6 nel 2023 con un incremento del 41 per cento. Il picco massimo si è registrato nell'ultima parte dell'anno scorso che in un quadrimestre ha aumentato la spesa in conto capitale di ben il 70 per cento. Sul fronte delle gare, l'Ance aveva già rilevato in un dossier pubblicato a novembre che su un campione di 51 mila gare Pnrr 34.200 erano quelle aggiudicate per un importo di oltre 33 miliardi e circa 10.000 erano i cantieri aperti, conclusi o per i quali sono state avviate le attività preparatorie, per un totale di 16 miliardi di euro. Tra queste le performance più importanti erano state messe a segno dalla misura Istruzione e ricerca (74% l'incidenza dei cantieri sui Cig aggiudicati) e a seguire le Infrastrutture per una mobilità sostenibile (60%). Ma il tempo delle gare è ormai alle spalle, quello appena iniziato sarà il difficile anno dei cantieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Brancaccio: «Rileviamo forti rallentamenti per le solite criticità del nostro Paese, necessario intervenire»

LA CONGIUNTURA

Il 2023 e 2024


Nel suo Osservatorio congiunturale presentato a Roma il 30 gennaio l'Ance ha rilevato una chiusura del 2023 con il segno positivo (+5%) e un aumento nei primi nove mesi delle ore lavorate di +0,9% e dei lavoratori iscritti alle casse del +2,9 per cento. A spingere la crescita ancora i bonus edilizi che hanno generato lavori per 80 miliardi di euro di cui 44 relativi al Superbonus. Nel 2023 è cresciuto anche il settore delle opere pubbliche (+18%) trainato dal Pnrr. Meno rosee sono invece le previsioni dei costruttori per l'anno in corso: qui il Pnrr non riuscirà ad ammortizzare la flessione causata dalla fine del Superbonus e ci si attende quindi un calo che le stime quantificano in -7,4%.

La mappa del settore

IL PNRR



LE OPERE

Grandi cantieri consegnati ma tuttora non a pieno regime. Investimenti in miliardi



LA TEMPISTICA


Ridotti i tempi di apertura dei cantieri. Tempi in mesi per fascia d'importo



IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI


INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI

In milioni di euro



IL CASO ITALIANO



Il contributo delle costruzioni al Pil. Anni 2021 e 2022, in percentuale



IL MERCATO

I COMPARTI

Le previsioni 2024. Dati in milioni di euro e var %



Fonte: ANCE

Negli appalti meno di un anno per le sentenze

I numeri di Palazzo Spada

La durata media è stata di 107 giorni in primo grado e 148 giorni in appello

Il rilancio del tessuto produttivo non può prescindere dalla riforma della pubblica amministrazione, accompagnata dal superamento, per quanto possibile, dell'ipertrofia legislativa, regolamenti compresi. Le parole d'ordine devono essere: semplificazione, innovazione tecnologica e capacità di esecuzione degli investimenti.

La necessità - sottolineata nella relazione del presidente del Consiglio di Stato, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 - è quella di dare risposte alle imprese in crisi, come alle famiglie e ai cittadini, rendendo più agevole l'accesso alla giustizia.

Obiettivi in linea con un Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha già dato i suoi frutti.

A iniziare dalla riduzione delle pendenze, rispetto al 2022.

Nelle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato la diminuzione, nell'ultimo anno, è stata pari al 20 per cento. Il numero delle cause pendenti, a fine 2022, pari a 17.057 si è ridotto a 13.634 al 31 dicembre 2023.

Un calo dell'arretrato che ha interessato anche i Tar, dove le pendenze sono scese dell'8,3 per cento.

Il numero delle cause in attesa di definizione, al 31 dicembre 2022

pari a 108.292 è, infatti, ora sotto quota 100mila (99.292) al 31 dicembre 2023.

Sempre nel 2023, il Consiglio di Stato ha ridotto le giacenze dei ricorsi "storici" da 5.212 a 1.230 e i Tribunali amministrativi regionali sono passati da 39.143 a 17.016.

Tagliati, in maniera sensibile, anche i tempi nei processi in materia di appalti pubblici. La durata media di un giudizio è stata di 107 giorni in primo grado e 148 giorni in appello, con una riduzione ulteriore rispetto all'anno precedente.

In questo quadro importante anche premere l'acceleratore sulla trasformazione digitale. La giustizia amministrativa lo ha fatto con la migrazione, su cloud, del Sistema informativo e con il rafforzamento delle misure di sicurezza.

E per agevolare maggiormente l'accesso ai servizi e favorire i flussi informativi interni ed esterni, sono stati avviati i lavori per realizzare una app gestibile sui telefoni. I giudici amministrativi non trascurano poi la possibilità di impiegare l'intelligenza artificiale nelle fasi di studio, aggiornamento e analisi, grazie all'elaborazione di sistemi di supporto.

Diverse le sentenze, del Consiglio di Stato del 2023, che hanno avuto ricadute significative dal punto di vista sociale ed economico. Sul fronte dei diritti dei soggetti diversamente abili, il Consiglio di Stato si è espresso con la sentenza 10570, bocciando il provvedimento della Regione Campania che aveva negato l'assegno di cura a un bambino autistico, collocato non in cima alla scala delle priori-

tà, perché non in carico ai servizi domiciliari integrati.

Con la sentenza 9188, la quarta sezione, in linea con le indicazioni della Corte di giustizia Ue, il Consiglio di Stato ha ribadito che i portali di prenotazione per affitti brevi devono riscuotere e versare allo Stato la cedolare secca.

È stata invece la quinta Sezione (sentenza 9186) a tracciare il perimetro del soccorso istruttorio nel corso delle gare d'appalto, mentre la sesta (sentenza 3406) si è espressa sulla compatibilità degli impianti fotovoltaici con le esigenze di tutela dei beni culturali.

La legittimità della sanzione inflitta agli operatori di telefonia mobile, dopo gli aumenti delle tariffe conseguenti all'obbligo di fatturazione su 12 mesi, è stata affermata con la sentenza 8270.

A spostare l'attenzione su un tema decisamente caldo per l'avvocatura è stato il presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco. Il numero uno del Cnf ha messo in guardia dal rischio di far scattare la mannaia dell'inammissibilità nel caso di atti che non rispettino il criterio della sinteticità.

Per Greco, supporre un automatismo tra il superamento del limite di battute, in alcune pronunce fissato in 70mila, e l'inammissibilità, vuol dire violare il diritto di difesa.

Ancora un alert di Greco ha riguardato l'utilizzo delle udienze da remoto. Strumento da usare con prudenza per evitare eccessivi sacrifici del diritto al contraddittorio.

— **P.Mac.**

RIPRODUZIONE RISERVATA



Il presidente del Cnf Greco contro automatismi tra lunghezza degli atti e inammissibilità

8,3%

GIÙ ANCHE LE PENDENZE TAR

L'arretrato si è ridotto dell'8,3% anche al Tar. Il numero delle cause pendenti al 31 dicembre 2022 pari a 108.292 è, sceso a 99.292 al 31 dicembre 2023.

Lo stato di fatto

Attività giurisdizionale del Consiglio di Stato 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Ricorsi pervenuti	10.758	10.163	10.797	9.946	10.069
Ricorsi definiti	12.151	11.811	11.789	14.718	13.579
Ricorsi pendenti	24.010	22.696	21.766	17.057	13.634

Fonte: Relazione sull'attività della giustizia amministrativa del presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti

I NUMERI

1.600 **1.249**

Il personale

Il personale della giustizia amministrativa, di magistratura e amministrativo, è di circa 1.600 unità. Il Segretariato generale ha inaugurato una significativa riallocazione di compiti e di funzioni amministrative al suo interno.

I pareri

Nel 2023 sono stati chiusi quasi 1.400 atti relativi ad attività normativa e consultiva, nella maggior parte dei casi si è trattato di pareri (1,249).



Corte di giustizia Ue
Avvocati, tariffe minime
obbligatorie da disapplicare —p.42

Avvocati, tariffe minime obbligatorie da disapplicare

Corte di giustizia Ue

Importi inderogabili fissati da un organismo forense contrari alla concorrenza

Il vulnus c'è a prescindere dal livello in cui è fissato il prezzo più basso

Marina Castellaneta

La Corte di giustizia dell'Unione europea torna sulle tariffe minime per gli avvocati. Con la sentenza del 25 gennaio, causa C-438/22, Lussemburgo ha stabilito che la fissazione di importi minimi inderogabili, decisa da un Consiglio nazionale forense, con regole rese obbligatorie dal diritto interno, è una violazione delle norme Ue sulla libera concorrenza che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare direttamente.

La questione pregiudiziale è stata sollevata dal tribunale distrettuale di Sofia (Bulgaria): una società aveva citato in giudizio una compagnia di assicurazione per il risarcimento dei danni a seguito di un furto, includendo l'onorario del legale. L'assicurazione riteneva l'importo per i servizi legali troppo alto e il Tribunale distrettuale di Sofia lo aveva ridotto, senza andare al di sotto di quanto previsto dalle regole nazionali. Di qui il nuovo ricorso e la decisione dei giudici bulgari di rivolgersi alla Corte Ue.

Gli eurogiudici, prima di tutto, hanno confermato l'applicabilità

dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei casi in cui un'associazione di categoria determina le tariffe senza un intervento statale. La norma del Trattato vieta accordi di associazioni imprese, anche attraverso pratiche concordate che, in via generale, hanno l'effetto di «impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno». Tra gli accordi che risultano incompatibili con il diritto Ue sono inclusi quelli che fissano direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita.

Nel caso in esame, era possibile concludere un accordo tra avvocato e cliente, prevedendo un onorario equo e giustificato, ma senza andare al di sotto di quello minimo fissato dall'ordine forense, limite al quale è vincolato anche il giudice nazionale. In questi casi si è in presenza di una decisione presa da un'associazione di imprese che limita la concorrenza con misure in contrasto con l'articolo 101. Di conseguenza, il giudice nazionale, tenendo conto della contrarietà delle regole interne sulle tariffe alle norme Ue sulla libera concorrenza, in forza

del primato del diritto comunitario, è tenuto a disapplicare il diritto interno, anche nel caso in cui la parte condannata a pagare le spese non abbia sottoscritto un contratto di servizi d'avvocato. Questa conclusione – osserva la Corte – vale anche se gli importi previsti dal regolamento «riflettono i prezzi di mercato reale dei servizi d'avvocato, poiché tutti gli avvocati sono tenuti a essere membri dell'associazione che ha adottato il regolamento». Questo perché, se il prezzo di un servizio è fissato con un accordo o con decisione di tutti gli operatori del mercato, questo prezzo «non può essere considerato un prezzo reale di mercato». Si tratta, infatti, di una grave distorsione della concorrenza perché la determinazione degli importi minimi decisa dal consiglio forense è un comportamento collusivo che ha un sicuro effetto negativo sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi. Una constatazione che spinge la Corte ad affermare che, ai fini dell'applicazione della norma Ue, è inutile richiedere ulteriori prove circa gli effetti concreti sul mercato. In via generale, infatti, per la Corte, essi determinano una «riduzione della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo a una cattiva allocazione delle risorse a detrimento, in particolare, dei consumatori». Esclusa anche la possibilità di invocare il perseguimento di uno o più obiettivi legittimi perché le indicate misure rivelano un grado sufficiente di dannosità della libera concorrenza, «a prescindere dal livello a cui è fissato il prezzo minimo».

Il giudice nazionale non deve dare seguito a un comportamento collusivo che produce effetti negativi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Odontotecnici, nulla osta alle professioni sanitarie

Nessuna sovrapposizione tra odontoiatri e odontotecnici. Per questi ultimi si apre la strada del riconoscimento come professione sanitaria, anche contro il parere del ministero della salute. Nella richiesta di riconoscimento non c'è nessuna volontà di modificare il profilo dell'attività odontotecnica, né di usurpare ruoli e funzioni, ma solo di «rivendicare un percorso di raggiunta maturazione del ruolo e delle attività svolte dagli odontotecnici tale da poter accordar loro l'ingresso nel novero delle professioni sanitarie ex lege riconosciute». È quanto si legge nella sentenza del Consiglio di stato (sezione terza) 9932/2024, pubblicata il 30 gennaio. Il Cds ha accolto il ricorso presentato da, tra gli altri, Confartigianato imprese e Cna, contro il ministero della salute e l'Andi, Associazione nazionale dentisti italiani.

La vicenda trae origine dal rigetto da parte del ministero della salute della richiesta delle associazioni di settore di avviare l'iter per il riconoscimento dell'odontotecnico quale professione sanitaria. Sulla vicenda si era già espresso il Tar Lazio (sezione terza) con la sentenza 2891/2022, che aveva dato ragione al ministero. Il Cds ha, quindi, ribaltato il verdetto.

La tesi dei giudici di palazzo Spada è che «le competenze delle due figure si giustappongono in modo relativamente nitido: l'odontoiatra, operando a diretto contatto col paziente ricava i calchi e i modelli e applica le protesi, l'odontotecnico, di contro, realizza materialmente le protesi sulla scorta delle indicazioni del primo», come si legge direttamente nella sentenza.

© Riproduzione riservata




SUPERBONUS/Col di 212 fuori dalla sanatoria solo lavori non fatturati

Fatture pagate, bonus ok

Anche se si è esclusi dalla norma di salvataggio

DI CRISTIAN ANGELI

Chi usufruisce del Superbonus direttamente in dichiarazione dei redditi non accede al “salvagente” del dl 212/2023, che permette di praticare lo sconto in fattura o la cessione del credito al 110% anche se le opere non sono terminate. Ciò però non significa che la detrazione diretta applicata al 90% o al 110% (percentuali del 2023) sarà recuperata se i lavori non sono conclusi entro il 31 dicembre 2023, perché le spese fatturate entro tale data sono detraibili con le percentuali del 2023 a prescindere dalla chiusura del cantiere. È questo il quadro operativo che scaturisce dal disegno di legge di conversione del dl 212/2023, approvato dalla Camera il 31 gennaio scorso e in attesa di approvazione al Senato, cui giunge senza modifiche. Il dl 212/2023 prevede che il Superbonus possa essere oggetto di sconto in fattura e cessione del credito al 110% sulle spese del 2023 (evitando il crollo al 70% previsto per il 2024) anche se i lavori non sono stati terminati entro la fine del 2023 e anche se dall'incompletezza delle opere deriva il mancato doppio salto di classe energetica imposto dalla normativa per l'accesso al Superbonus. Dispone, più nel dettaglio, che le somme così scontate o cedute “non



Secondo una lettura frettolosa recuperati importi usati in via diretta

sono oggetto di recupero”. Dato che la norma, destinata a essere convertita in legge dal Parlamento senza variazioni, è rigida nel salvare il contribuente dal recupero fiscale solo in caso di cessione o sconto in fattura, una lettura frettolosa porta a pensare che invece saranno recuperati gli importi usati in maniera diretta (come detrazione) nelle misure più alte del 2023 (90% o 110%) se i lavori non sono stati chiusi entro l'anno. Eppure, tale interpretazione, che evidenzerebbe una severa disparità di trattamento tra beneficiari che hanno scelto la modalità di fruizione diretta e beneficiari che hanno optato per quel-

le alternative, si scontra con l'assetto operativo generale del Superbonus. Infatti, se per procedere con la cessione o lo sconto in fattura con le percentuali del 2023 è necessario (o meglio lo era prima del dl 212/2023) chiudere il cantiere entro l'anno, lo stesso non può dirsi per la detrazione diretta, retta invece dal principio di cassa. Ciò che conta, cioè, è la data di sostenimento delle spese, che deve essere ricompresa all'interno dei termini di scadenza delle detrazioni per poter essere agevolate. Dunque, anche se escluso dalla norma di salvataggio del dl 212/2023, non deve temere alcun recupero fiscale chi entro il

31 dicembre 2023 ha pagato le fatture per gli interventi Superbonus, poiché la detrazione diretta compete nella misura del 110%/90% anche se i lavori corrispondenti vengono realizzati in una data successiva, a condizione che siano comunque ultimati nel termine di validità dei titoli edilizi. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 56/2022, infatti, “le spese sostenute nel corso dell'anno precedente a quello in cui si perfeziona anche l'ulteriore condizione della realizzazione dei lavori, non possono essere subito oggetto delle opzioni di cui all'art. 121 del dl 34/2020 e le corrispondenti agevolazioni possono essere fruite dal beneficiario soltanto nella forma naturale di detrazioni dall'imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi”. Il dl 212/2023, dunque, non penalizza chi ha scelto la detrazione diretta, poiché costoro potevano già conservare il 110% sulle spese del 2023 in maniera slegata dal completamento degli interventi entro l'anno, premurandosi però di pagare effettivamente gli stessi entro il 31 dicembre 2023. Ad esempio, se il contribuente ha pagato il 90% dei lavori nel 2023 e il 10% nel 2024, il 90% pagato nel 2023 sarà detraibile al 110%, mentre il 10% pagato nel 2024 al 70%, anche se i lavori iniziano nel 2024.

» Riproduzione riservata

